



COMUNE di TELVE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VARIANTE al P.R.G.
-anno 2023-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- Adozione Definitiva -

STUDIO DI PROGETTAZIONE S.T.A.C.C.
Arch. Vittorio Cerqueni
Via Roma 7/a - 38054 Primiero S.M. di C. (Tn)
tel.0439 763974 - cell. 3283331303
e-mail: arch.cerqueni@libero.it
vittorio.cerqueni@archiworldpec.it
CRQVTR56T10L329A - P.IVA 01353990227



Indice generale

P.R.G. IN VIGORE.....	2
VARIANTE VAR 01.....	2
ESTRATTO CARTOGRAFICO del P.R.G. IN VIGORE (tav.2 variante 2016).....	3
ESTRATTO CARTOGRAFICO del P.R.G. IN VIGORE (RAFFRONTO variante 2016).....	3
ESTRATTO CARTOGRAFICO del P.R.G. PRE VIGENTE.....	4
ESTRATTO MAPPA CATASTALE.....	4
RICHIESTA DI PARERE.....	5
PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO.....	5
VARIANTE 01.....	5
ESTRATTO CARTOGRAFICO della VARIANTE al P.R.G. anno 2023.....	6
INSERIMENTO SHP.....	6
ALLEGATO: PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO.....	6
VARIANTE VAR 02.....	7
VARIAZIONE delle NORME DI ATTUAZIONE del PRG.....	9

P.R.G. IN VIGORE

In data 28.12.2017, con deliberazione n.2290, la Giunta Provinciale ha approvato il Piano Regolatore Generale del Comune di Telve; nell'ambito di detta Variante, è stata attuata l'informatizzazione della cartografia, adeguando le segnature alla legenda standard.

Successivamente, è stata redatta la Variante 2019 di adeguamento normativo, che ha agito esclusivamente sulle Norme di Attuazione, senza modifica della cartografia, salvo l'adeguamento della Tavola della Legenda.

VARIANTE VAR 01

Viene variata la fascia di rispetto stradale per strada esistente di 3° categoria all'interno delle aree destinate all'insediamento.

CRONISTORIA

Tra la cartografia di Variante previgente e quella Vigente si è rilevata l'introduzione di una modifica cartografica che non appare come "Variante" dato che non risulta segnalata negli elaborati di Raffronto, e che riguarda l'ampliamento della fascia di rispetto stradale, rilevata in ispecie in corrispondenza di un tratto di viabilità provinciale esistente (p.fond. 1348/1 c.c. Telve di Sotto), che interessa un area specificatamente destinata all'insediamento.

In particolare tale fascia di rispetto stradale interessa una parte di territorio comunale normato come " AREA RESIDENZIALE SATURA BE – art.20 BIS" (p.ed.1373-1318-p.fond. 147/2 e p.ed. 1391 c.c. Telve di Sotto) ed un area normata come " AREA DI NUOVA ESPANSIONE " A" art. 20" (p.fond.145/2- 145 /8 -145/8- 145/7 c.c. Telve di Sotto), oltre che un'area a "VERDE PRIVATO E SERVIZI PER LA RESIDENZA art.22" (p.fond.146 c.c. Telve di Sotto).

L'errore consta nell'aver modificato la larghezza della fascia di rispetto stradale, allargandola impropriamente rispetto a quanto segnalato nella cartografia del P.R.G. previgente - *Variante novembre 2008 - Tavola 2 Sistema Insediativo produttivo infrastrutturale-fondovalle*-(vedi deliberazione n. 1811 della Giunta Provinciale di data 05 agosto 2010), senza che questa modifica fosse segnalata come vera e propria "Variante" e dunque con la possibilità di muovere eventuali osservazioni.


Questo errore di rappresentazione grafica ha comportato di fatto un maggiore vincolo gravante sulle menzionate aree residenziali in essere. Difatti per esempio, a seguito della modifica cartografica, l'area di sedime della p.f. 145/7 effettivamente edificabile si è ridotta nella misura del 42% rispetto alla potenziale area edificabile previgente compromettendone sostanzialmente l'attività edificatoria. (L'area edificabile della p.f. 145/7 è delimitata "in rosso" nell'estratto mappa catastale con indicata la fascia di rispetto stradale).

Di seguito si riportano:


- estratto cartografico del P.R.G. in vigore

- estratto cartografico del P.R.G. previgente
- estratto mappa catastale con evidenziazioni delle due differenti fasce di rispetto stradale

ESTRATTO CARTOGRAFICO del P.R.G. IN VIGORE (tav.2 variante 2016)



ESTRATTO CARTOGRAFICO del P.R.G. IN VIGORE (RAFFRONTO variante 2016)
La modifica della fascia di rispetto stradale non è individuata come variante.




ESTRATTO CARTOGRAFICO del P.R.G. PRE VIGENTE



ESTRATTO MAPPA CATASTALE

..... fascia di rispetto stradale IN VIGORE
—— fascia di rispetto stradale PREVIGENTE



RICHIESTA DI PARERE

A seguito della individuazione di questo errore materiale, ed in presenza di una richiesta di parere edificatorio da parte di un soggetto privato, il Comune di Telve in data 05-10-2021 ha richiesto al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio per la Pianificazione Urbanistica della P.A.T., un parere in merito alla possibilità di poter procedere applicando quanto espresso dall'art.26 comma 2 della Deliberazione n.909 del 03-02-2021 in merito all'allineamento con edifici esistenti, oppure se sia necessario attuare una variante per "correzione di errore materiale" presente nella cartografia del P.R.G. in vigore, al fine di ricondurla correttamente a quanto espresso nella cartografia del P.R.G. previgente.

PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

In data 09-11-2021 l'Ufficio Affari giuridici e amministrativi del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio (prot.S013/2021/fasc.1.2-2010-94/ET) rispondeva al quesito mosso dal Comune, rilevando che *“ si fa presente che l'adeguamento alla legenda standard prevede in generale l'omogeneizzazione dei segni grafici (es. cromie, retini, linee, cartigli, ecc.) allo standard provinciale. Tale adeguamento non comporta, implicitamente, l'adeguamento delle dimensioni delle fasce di rispetto stradali. Pertanto, qualora il Comune ritenga che sia intervenuto un errore materiale nella rappresentazione della fascia di rispetto, deve intervenire ai sensi dell'art.44, comma 3 descrivendo la natura dell'errore e aggiornando la documentazione di piano.*

VARIANTE 01

La Variante modifica la fascia di rispetto stradale che interessa strada esistente di 3° categoria all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento.


Per i motivi precedentemente esposti, la presente Variante corregge l'errore rilevato, costituito dalla posizione della fascia di rispetto stradale segnalata nella cartografia del P.R.G. in vigore, che ha determinato una larghezza di fascia maggiore rispetto a quanto espresso nella cartografia del P.R.G. previgente.

La modifica viene introdotta anche a seguito della possibilità di modifica stabilita nelle norme di attuazione art. 31 “distanze delle costruzioni da osservare nei confronti del limite delle strade interne alle aree di sviluppo urbano” - Tab. C (**)= larghezza stabilita dal presente Regolamento.

La Legenda della Tavola di Variante rimane invariata ed è quella già a suo tempo approvata ed in vigore (P.R.G. VARIANTE 2019 – ADEGUAMENTO NORMATIVO “Tavola di LEGENDA DEL SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO INFRASTRUTTURALE E DEL SISTEMA AMBIENTALE”).

Nelle Norme di Attuazione, art. 31 TABELLA C, viene variata la larghezza della fascia di rispetto stradale, prevista all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento, relativa a strade esistenti di III categoria, portandola dai precedenti 15 m. a 10 m.

ESTRATTO CARTOGRAFICO della VARIANTE al P.R.G. anno 2023
RAFFRONTO



Allegati di riferimento:

- TAV.2 IN VIGORE INSEDIATIVO 2880 - fondovalle
- TAV.2 RAFFRONTO- variante 2023
- TAV.2 VARIANTE- variante 2023

INSERIMENTO SHP

I dati SHP parziali vengono caricati in nella casella “ accordi urbanistici”, di GPU, “altra sezione” con nota di specificazione che trattasi di “ file shape parziali” .viene segnalata la rettifica utilizzando lo shape V100 (variante cartografica), con caricamento in GPU

ALLEGATO: PARERE DEL SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO

Negli elaborati di [adozione preliminare](#) viene riportato il Parere in materia di fasce di rispetto stradale (prot.S013/2021/fasc.1.2-2010-94/ET) di data 09-11-2021. Il parere riguarda due problematiche di cui la prima è espressamente inerente alla correzione dell'errore materiale in oggetto, mentre la seconda interessando un area di rispetto in centro storico esula dal presente contesto. Vedi allegato “-parere PAT -fasce di rispetto stradale- dd 09-11-2021”.

VARIANTE VAR 02

Viene variata la categoria di intervento di un edificio sito in Centro Storico – Scheda M1 p.ed. 104 denominato “Casa Sartorelli”.

STATO DI FATTO

La Scheda M1 prevedeva per l'edificio la categoria d'intervento di “risanamento”, come riportato nella medesima scheda con data rilevamento ottobre 2008 approvata con deliberazione GP 1811 d.d. 05-08-2010. Questa scheda viene allegata come “SCHEDA M1 – IN VIGORE”.

Una successiva variante approvata con deliberazione GP 1609 dd 18-10-2019 ha modificato altre schede del centro storico ma non quella in oggetto; questa variante conteneva un aggiornamento della planimetria del centro storico. Questa planimetria viene allegata come “ P.R.G. IN VIGORE-PLANIMETRIA CENTRO STORICO. TAVOLA P1 VARIANTE”

Va rilevato che la scheda è stata redatta in data 2008 e da quell'epoca ad oggi il degrado dell'immobile è avanzato significativamente.

Successivamente, ed in tempi recenti, viene redatta una “Verifica dello stato di conservazione delle strutture e perizia relativa alla certificazione di idoneità statica p.ed. 104 c.c. Telve di sotto denominata “Casa Sartorelli” , in cui, tra le altre rilevanze corredate da descrizione, analisi e documentazione grafica e fotografica, si rileva la *possibilità di collasso di molte strutture con eventi sismici di bassa intensità e non si ritiene che ci siano le condizioni per il rilascio del certificato di idoneità statica*, esistendo un *concreto pericolo di crollo da parti della struttura*. Questa perizia viene allegata [in adozione preliminare](#) come “ PERIZIA STATICA P.ED. 104 – CASA SARTORELLI”

Dalla suddetta perizia si rileva la presenza di accentuato degrado data da infiltrazioni e crolli, fessurazioni, marcescenze, deformazioni, nonché la presenza di murature in mattoni di laterizio (materiale da costruzione di più recente introduzione rispetto all'impianto originario)



VARIANTE 02

A seguito delle risultanze di cui sopra, e dell'intendimento della Amm.ne Comunale di avere un edificio da adibire a Biblioteca pubblica, la Variante prevede il cambio di categoria d'intervento a "Ristrutturazione".

Viene modificata la **Scheda M1**
elaborati:
- SCHEDA M1 – RAFFRONTO
-SCHEMA M1 - VARIANTE.

In particolare nella scheda viene inserito:

pagina 1 :
si inseriscono fotografie del portale nord in quanto oggetto di vincolo.

punto 5 : Permanenza caratteri formali tradizionali: vengono inseriti i punteggi relativi.

punto 9 : Vincoli legislativi : *viene inserito il testo " portale lapideo individuato dall'art. 11 del D.Leg. 42/2004 e soggetto alle disposizioni di cui all'art.50 del D.Leg. 42/2004.*

punto 11 note descrittive:

L'edificio risulta staticamente non idoneo

(vedi" Verifica dello stato di conservazione delle strutture e perizia relativa alla certificazione di idoneità statica p.ed. 104 c.c. Telve di sotto denominata "Casa Sartorelli a f.ma ing. A.Smaniotto di data 03-2022" [come allegato di adozione preliminare.](#)

punto 13 prescrizioni:

1) *L'intervento di demolizione e ricostruzione deve avvenire esclusivamente per la realizzazione di opere pubbliche.*

2) *L'intervento dovrà essere finalizzato alla riqualificazione del contesto urbano ed essere particolarmente curato al fine di garantire l'idoneo inserimento nel contesto insediativo storico.*

3) *Nell'ambito della progettazione si dovrà tener conto del vincolo relativo al portale nord.*

Conseguentemente viene aggiornata la **planimetria** del P.R.G. CENTRO STORICO elaborati:

- RAFFRONTO -PLANIMETRIA CENTRO STORICO. TAVOLA P1_VARIANTE"

- VARIANTE AL P.R.G. 2023 – PLAN. CENTRO STORICO- TAVOLA P1_VARIANTE"

NB: Va segnalato che nella planimetria in vigore, casa Sartorelli risulta ancora con categoria d'intervento "restauro", come era stato previsto nella scheda redatta dall'arch. Boneccher nell'anno 1996, mentre successivamente la categoria d'intervento è stata cambiata in risanamento (anno 2008), ma non è stata aggiornata la planimetria.

VARIAZIONE delle NORME DI ATTUAZIONE del PRG

Le Norme di Attuazione del P.R.G. in vigore vengono modificate e/o integrate.

Si allegano i testi relativi a:

- Norme di Attuazione PRG in vigore (allegato in adozione preliminare)
- Raffronto Norme di Attuazione
- Variante Norme di Attuazione
- Elenco Beni Monumentali ed architettonici

Le modifiche e/o integrazioni alle Norme di Attuazione, riguardano gli articoli come di seguito elencati, ed evidenziati in particolar modo nel testo di "raffronto".

Trattasi di integrazioni relative ad adeguamenti normativi. In sede di adozione definitiva vengono tolte le modifiche sostanziali in quanto saranno oggetto di una prossima revisione.

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.

Testo _ conferma di testo in vigore
Testo : eliminato in adozione preliminare
Testo : aggiunto in adozione preliminare
Testo : eliminato in adozione definitiva
Testo : nuovo eliminato in adozione definitiva
Testo : nuovo testo in adozione definitiva

ART	comma	descrizione
6		Qualsiasi riferimento ad ampliamento volumetrico che fosse eventualmente riportato nelle schede degli edifici del centro storico, in quelle del P.E.M. o in altre situazioni legittime, va riferito e deve intendersi in superficie utile netta (SUN) e altezza utile (hu), secondo quanto espresso dalla LP 15/2015 e dal RUEP (vedasi anche le specificazioni e gli schemi grafici prodotti dal Servizio Urbanistica PAT).
7.1.2		VINCOLI DI SALVAGUARDIA PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE PUBBLICHE - PGUAP - AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO Eliminati tutti i commi presenti sostituiti con: 1. Si rinvia alle Norme di attuazione del Piano Urbanistico provinciale (L.P. 27 maggio 2008 n.5) e alla carta di sintesi della pericolosità (deliberazione G.P. n.379 del 18-03-2022)
7.2.1.4		AREE DI TUTELA ARCHEOLOGICA Eliminati tutti i commi presenti sostituiti con: Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le

		<p>perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni dell'Unità di missione strategica Soprintendenza per i beni e le attività culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. (di seguito UMSt-UBA), che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche descritte negli articoli seguenti.</p> <p><i>Aree di proprietà pubblica</i> Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione etc.), ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall'art. 28 comma 4 del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dall'allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023, come recepito dall'articolo 14 comma 3 bis della L.P. 26/93 e ss. mm.</p> <p><i>Aree a tutela 01</i> Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della UMSt-UBA. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della UMSt-UBA sono consentite le opere necessarie per l'eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo.</p> <p><i>Aree a tutela 02</i> Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e apposita sigla sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d'uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della UMSt-UBA. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l'attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell'immobile o del terreno, o aventi titolo, alla UMSt-UBA. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell'avvenuto deposito, deve essere prodotta al comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la UMSt-UBA dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori che si intendono eseguire. L'area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all'art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p><i>Scoperte fortuite</i> Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall'art. 90 del medesimo Codice.</p>
7.2.4.1	2.b – 2.j – 3 – 3e)- 3g)	E' ammessa l'installazione di pannelli e collettori solari o fotovoltaici per l'autoconsumo o per la produzione di energia da cedere in rete nel rispetto di quanto previsto dalla L.P.n. 4 del 2 maggio 2022 e s.m.i. ; dei criteri e dei limiti per l'installazione

		<p>stabiliti all'art. 29 e 30 del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale, a condizione che siano scelte preferibilmente le falde meno esposte alle visuali e che il serbatoio sia posizionato sotto le falde del tetto;</p> <p>j) Le Norme del PRG-CS sono integrate con le disposizioni dell'art. 29 del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale, da quanto previsto dalla L.P.n. 4 del 2 maggio 2022 e s.m.i. inerenti gli indirizzi per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo.</p> <p>3. Per la ristrutturazione di fabbricati tradizionali esistenti in zona di montagna, in zona di montagna fuori da aree residenziali e non disciplinati dalle norme del Centro Storico e non censiti ai sensi dall'art. 104 della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm.ii. (patrimonio edilizio tradizionale montano – PEM), vanno osservate le seguenti indicazioni:</p> <p>gli infissi e le ante di oscuro saranno da eseguirsi di tipo tradizionale esclusivamente esclusivamente preferibilmente in legno e, qualora soggetti, come da autorizzazione paesaggistica da acquisire. Sono da escludere i serramenti e le ante di oscuro in alluminio o PVC. Sono da escludere i serramenti e le ante di oscuro in alluminio o PVC.</p> <p>Anche per questi fabbricati le Norme del PRG-CS sono integrate con le disposizioni dell'art. 29 del Regolamento urbanistico – edilizio provinciale, vale quanto previsto dalla L.P.n. 4 del 2 maggio 2022 e s.m.i. inerenti gli indirizzi per l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici per l'autoconsumo.</p>
16	6	<p>6, Le categorie di intervento previste dal P.R.G. per il recupero del patrimonio esistente sono quelle definite dall'art. 77 della L.P. 15/2015:</p> <p>a) Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti dall'art.77 comma1 lett.a);</p> <p>b) Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti dall'art.77 comma1 lett.b) ;</p> <p>c) Gli interventi di restauro sono definiti dall'art.77 comma1 lett.c) ;</p> <p>d)Gli interventi di Risanamento Conservativo sono definiti dall'art.77 comma1 lett.d);</p> <p>e) Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti dall'art.77 comma1 lett.e) ;</p> <p>f) Gli interventi di demolizione sono definiti dall'art.77 comma1 lett.f);</p> <p>7. Qualsiasi ampliamento volumetrico inserito nelle relative schede degli edifici del centro storico deve intendersi in superficie utile netta (SUN).</p>
17	1	<p>Qualsiasi ampliamento volumetrico inserito nelle relative schede degli edifici del P.E.M. deve intendersi in superficie utile netta (SUN).</p>
21	1 - 2	<p>Gli annessi alla residenza ad uso legnaie sono consentiti sull'area di pertinenza di edifici con funzione residenziale, di edifici con funzione residenziale di tutte le destinazioni d'uso ma esclusivamente laddove presente almeno un alloggio, ...</p> <p>Sono inoltre ammesse le tetterie aperte, omettendo la realizzazione dei tamponamenti della costruzione accessoria isolata sempre rispettando i limiti dell'art.3 comma 4 lett.b) del regolamento urbanistico edilizio provinciale;</p> <p>Qualora vengano introdotte soluzioni differenti dalla tipologia</p>

VARIANTE al P.R.G. del COMUNE di TELVE
anno 2023
-adozione definitiva -

		indicata nello schema sarà necessario acquisire preliminarmente il parere della commissione edilizia comunale.
28.1	1	Testo di adeguamento “aree per attività commerciali” 1. Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del P.R.G. alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1339 dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante (Allegato modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 678 del 09 maggio 2014, n. 1689 di data 06 ottobre 2015 e n. 1751 di data 27 ottobre 2017) nonché delle modifiche introdotte con l'art. 35 della l.p. 22 aprile 2014, n. 1 (legge finanziaria) e con l'art. 14 della l.p. 11 giugno 2019, n. 2) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
28.3	5 a)-c)	5. Non sono compatibili con la destinazione commerciale le seguenti aree: a) aree di servizio viabilistico b) aree per attività agro-silvo-pastorali, fermo restando le disposizioni di cui all'art 28.5; c) aree per attrezzature e servizi pubblici d) aree a verde privato e servizi alla residenza; e) fasce di rispetto.
28.4	3	3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale esistenti, ed in riferimento a quanto contemplato dall'art.27, comma 1, sono inoltre ammesse le attività e gli esercizi commerciali di cui all'art. 118, comma 3 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15.
28.5	1	1. Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del PUP e nei limiti previsti dall'comma 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001). nonché nel rispetto dell'articolo 116 bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.
28.7	3-4	3. L'estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l'intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nel caso in cui le variazioni non siano soggette a permesso di costruire o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la medesima destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l'impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri provinciali di programmazione urbanistica del settore commerciale. 4. Per gli insediamenti destinati al commercio all'ingrosso esercitato in maniera autonoma (<i>cioè non congiuntamente al dettaglio</i>) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dalla tabella A, Spazi di parcheggio – Funzioni e standard, allegata al Regolamento urbanistico -edilizio provinciale. di cui al DPP 19-05-2017 n.8-61 Leg.
28.8	3	3. Nelle zone miste, subordinatamente alla presentazione di un

VARIANTE al P.R.G. del COMUNE di TELVE
anno 2023
-adozione definitiva -

		piano attuativo soggetto a convenzione ai sensi delle legge urbanistica provinciale, il Comune può disporre motivatamente la deroga ai parametri di cui alle lettere a), b) e c) del punto 3.3 e ai parametri stabiliti al punto 3.2, lettere c) e d) dei criteri provinciali. Deve in ogni caso essere assicurato il limite minimo di parcheggi pertinenziali di 0,5 mq per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
31	Tabella C	LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE all'interno delle aree specificatamente destinate all'insediamento deliberazione della Giunta Provinciale 05/05/2006, n.890 III categoria 10 15 **
44		Per quanto riguarda i criteri di scomputo degli indici edilizi finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche, si rimanda a quanto contenuto nella L.P. 03-03-2008 n.1 ed in particolare all'art. 86 ed all'allegato 1 alla deliberazione n.1531 del 25,6,2011 e s.m.i
44	Allegati	Nell'allegato vengono riportati i seguenti elenchi: 1) Beni architettonici dichiarati di interesse culturale ai sensi del D.L. 22-01-2004 n. 42 2) Aree, immobili,manufatti sottoposti a Tutela Indiretta ai sensi dell'art. 45 del D.L. 22-01-2004 n.42 3) Beni architettonici sottoposti alle disposizioni dell'art.12 del D.L. 22-01-2004 n.42 (ex art.5 riconosciuti di interesse)

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G. - CENTRO STORICO

Le Norme di Attuazione del PRG-CS (centro storico) in vigore vengono modificate e/o integrate in adozione preliminare esclusivamente all'art. 22. In adozione definitiva tale modifica viene eliminata: le Norme di attuazione del Centro Storico rimangono invariate.

In adozione preliminare si allegavano i testi relativi a:

- Norme di Attuazione PRG in vigore (resta invariato in vigore)
- Raffronto Norme di Attuazione (eliminato)
- Variante Norme di Attuazione (eliminato)

NORME DI ATTUAZIONE P.R.G.-C.S.
- CENTRO STORICO -

ART	comma	
22		Eliminazione di tutto il testo in vigore Il testo in vigore viene reintrodotta in adozione definitiva Negli edifici facenti parte del Centro storico e degli insediamenti storici sparsi, al fine di favorire il riuso del patrimonio edilizio esistente mediante la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse oltre alle abitazioni, residenze collettive, alberghi, servizi sociali e di assistenza, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, attività commerciali, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici e privati, studi professionali, laboratori artigianali purché non producano rumori o esalazioni moleste e nocive, ed in genere tutte quelle attività che non comportino

VARIANTE al P.R.G. del COMUNE di TELVE
anno 2023
-adozione definitiva -

		anche indirettamente disturbo o molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale dell'area-
--	--	--

NB.

La revisione delle Norme di Attuazione del Centro Storico sarà eventualmente eseguita nell'ambito di una revisione ed aggiornamento generale delle schede del Centro Storico.

Nell'ambito di questa Variante viene esclusivamente modificata la categoria d'intervento di una singola scheda (casa Sartorelli) ~~ed un unico singolo articolo delle norma di attuazione (art. 22).~~